

**Accordo attuativo tra
Scuola IMT Alti Studi Lucca
e
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**
**per la realizzazione di un progetto congiunto di un
curriculum dottorale in Museum Studies (MUST) attraverso
l'attivazione di una borsa di dottorato**

La **Scuola IMT Altissimi Studi Lucca**, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano n. 6, cod. fisc. 92037570469, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. Prof. Rocco De Nicola (di seguito "*Scuola IMT*"),

e

Il **Parco Archeologico di Pompei** con sede in Pompei (NA), Via Plinio 4, 80045, C.F. 90083400631 nella persona del Direttore Generale, Gabriel Zuchriegel, (di seguito "*PAP*")

nel seguito congiuntamente indicati come "*Parti*".

PREMESSO CHE

a) il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT, nelle rispettive sedute del 29 e 30 marzo 2022, hanno deliberato l'istituzione del XXXVIII ciclo di dottorato dei Programmi della Scuola, con particolare riferimento al Programma in "Cognitive and Cultural Systems" che prevede l'attivazione del nuovo curriculum in "Museum Studies" (MUST);

b) la normativa vigente fissa a 20.036,28 euro (costo ente) l'importo annuale della borsa di dottorato e prevede che tale importo sia incrementato nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti, periodo che può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021;

c) il sopracitato DM 226/2021 (art. 9 c. 4) stabilisce che per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di dottorato, debba essere assicurato al dottorando un budget (*Research Money*), adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima;

d) il modello formativo della Scuola IMT prevede che alle allieve e agli allievi dottorali siano forniti anche servizi quali mensa e alloggio a titolo gratuito presso le proprie strutture per lo svolgimento del percorso dottorale e delle attività di ricerca.

CONSIDERATO CHE

e) il rapporto avviato fra le Parti in occasione della sottoscrizione dell'accordo/convenzione (PROT. PAP n. 2480 del 15.03.2021) prevede che vengano sottoscritti specifici accordi operativi per la realizzazione di attività di ricerca e formative;

f) la realizzazione del suddetto progetto è volta a consolidare e promuovere le attività di ricerca legate alla formazione di personale qualificato nell'ambito della ricerca, tutela e gestione del patrimonio museale, nonché le relazioni tra la Scuola IMT e il Parco Archeologico di Pompei anche nell'ottica delle attività di terza missione allo scopo di rafforzare i rapporti fra gli enti del territorio;

g) il PAP, in forza dell'art. 118 del D.Lgs. n. 42/2004, ha manifestato il proprio interesse a cofinanziare un percorso triennale di dottorato inclusivo di borsa di dottorato, incremento della stessa per soggiorni all'estero, budget di ricerca e spese di alloggio, nell'ambito del curriculum in "Museum Studies" nell'ambito del Programma di Dottorato in "Cognitive and Cultural Systems" per un importo complessivo pari a 90.000 euro;

h) per l'anno 2022 l'impegno di spesa, pari a 30.000 euro, graverà sul bilancio 2022 del PAP sul CAP. 1.2.1.005 - IMP. 198/2022;

i) la restante parte dei fondi necessari al finanziamento delle attività di studio e ricerca del dottorando/della dottoranda graverà sui successivi esercizi finanziari del PAP.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1.1. Oggetto del presente accordo è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi, la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità reciproche fra le Parti per la realizzazione del progetto descritto in premessa e finalizzato al finanziamento di una borsa di dottorato all'interno per il curriculum dottorale in "Museum Studies" (MUST) promosso dalla Scuola IMT all'interno del dottorato in "Cognitive and Cultural Systems".

1.2. Le Parti coopereranno al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto "MUST", da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo. Per il conseguimento di tali obiettivi le Parti si avvarranno di un dottorando/una dottoranda che verrà ammesso/a al Programma di Dottorato in "Cognitive and Cultural Systems", curriculum in "Museum Studies", a partire dall'AA 2022/2023.

Art. 2 - Definizione delle Parti

2.1. La Scuola IMT è il responsabile dell'attuazione del Progetto, ai sensi e secondo quanto previsto dal successivo art. 3 del presente accordo operativo.

2.2. Il PAP partecipa alla realizzazione del Progetto in conformità a quanto di seguito specificato.

Art. 3 - Doveri e obblighi delle Parti

3.1. Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività previste dal Progetto.

3.2. La Scuola IMT provvederà in particolare:

- a) all'emissione del bando di concorso per l'accesso al dottorato e alla opportuna divulgazione, in modo da raggiungere il più ampio numero di potenziali interessati;
- b) all'espletamento di tutte le fasi correlate alla selezione e alla formalizzazione dell'immatricolazione del dottorando/della dottoranda, dandone adeguata e immediata notizia all'altra Parte;
- c) programmare corsi e seminari;
- d) a curare l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Progetto e a supervisionare la stesura della tesi, il suo sviluppo e la sua discussione;
- e) qualora il Collegio dei Docenti conceda, per motivate esigenze scientifiche, una proroga del termine finale del dottorato per un periodo pari a 6 mesi, la Scuola IMT si impegna ad erogare la borsa di studio, per il periodo di proroga concesso, per un importo pari a 10.018,14 euro.

3.3. Il PAP si impegna:

a) a trasferire annualmente alla Scuola IMT i fondi necessari al finanziamento delle attività di studio e ricerca del dottorando/della dottoranda per la durata triennale del Programma secondo la seguente ripartizione:

I anno: euro 30.000,00 da versare alla Scuola nel periodo dicembre 2022 - gennaio 2023,

II anno: euro 30.000,00 da versare alla Scuola nel periodo ottobre - novembre 2023

III anno: euro 30.000,00 da versare alla Scuola nel periodo ottobre - novembre 2024,

previa richiesta tramite PEC da parte della Scuola.

Il trasferimento dovrà avvenire tramite le due opzioni di seguito elencate secondo la natura dell'ente:

- qualora il soggetto erogatore sia un Ente Pubblico, il trasferimento avverrà con versamento in conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia, intestato alla Scuola IMT Alti Studi Lucca IBAN IT36D0100003245314300108441 riportando la causale "**finanziamento borsa di dottorato per il curriculum dottorale in Museum Studies (MUST) nell'ambito del programma in Cognitive and Cultural Systems della Scuola IMT Alti Studi di Lucca**";
- qualora il soggetto erogatore sia un Ente Privato, il trasferimento avverrà tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa. Il soggetto debitore dovrà inviare una e-mail all'indirizzo di posta admin@imtlucca.it prima dell'effettuazione del pagamento, con l'indicazione della causale e l'importo esatto del versamento. Il debitore riceverà dall'ufficio preposto un avviso di pagamento e oltre alle indicazioni sulla procedura da seguire sul sito istituzionale per procedere all'estinzione del debito, riportando la causale "**finanziamento borsa di dottorato in per il curriculum dottorale in Museum Studies (MUST) nell'ambito del programma in Cognitive and Cultural Systems della Scuola IMT Alti Studi di Lucca.**"

Nei casi seguenti:

- mancata assegnazione della borsa,
- esclusione del dottorando/della dottoranda per esito negativo della valutazione finalizzata al passaggio all'anno di corso successivo,
- rinuncia agli studi,
- rinuncia alla borsa,

le somme residue del finanziamento eventualmente già corrisposto dal PAP saranno allo stesso restituite (solo per le mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venire meno della titolarità della borsa);

b) compatibilmente con le altre attività del PAP, a mettere a disposizione del dottorando selezionato/della dottoranda selezionata le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività di ricerca, nonché a facilitare lo svolgimento del lavoro per quanto attiene alla ricerca sui temi relativi alla gestione del patrimonio museale;

c) a cooperare all'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Progetto e a supervisionare la stesura della tesi.

3.4. In caso di rinuncia da parte del candidato selezionato/della candidata selezionata prima dell'immatricolazione, le Parti concordano di far subentrare la persona che segue nella graduatoria redatta in occasione della selezione.

3.5. In caso di rinuncia da parte del dottorando/della dottoranda dopo l'immatricolazione e di impossibilità ad assegnare il Progetto ad altro allievo/altra allieva della Scuola, le Parti concorderanno l'eventuale restituzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 4 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

4.1. La proprietà dei prodotti della ricerca condotta nell'ambito del presente accordo è congiunta fra la Scuola IMT e il PAP, che possono quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali. Le Parti concordano che, qualora scaturiscano dalla ricerca eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili dovranno definire accordi specifici per l'utilizzo dei risultati brevettabili.

4.2. Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente accordo attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

5.1. Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

5.2. Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

5.3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo.

5.4. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 6 - Durata

6.1. Il presente accordo acquista efficacia dalla data della sottoscrizione tra le parti e rimane in vigore fino al conseguimento del titolo da parte del dottorando/della dottoranda.

6.2 In caso di necessità di proroga del termine finale del dottorato si applica quanto previsto all'art. 3 del presente accordo.

Art. 7 Controversie

7.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo.

7.2. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente accordo sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 Rinvio

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 9 - Sottoscrizione e comunicazioni

9.1. Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT. La relativa documentazione è conservata agli atti presso l'Ufficio Affari Generali.

9.2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. In tal caso, tutte le spese relative saranno a carico dell'Ente che richiede la registrazione.

9.3. Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

- per la Scuola IMT: imtlucca@postecert.it
- per il PAP: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it

Lucca

data:

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca

Il Rettore, Prof. Rocco De Nicola

Pompei

data:

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore, Gabriel Zuchtriegel

Visto di contabilità

Il Responsabile dell'Ufficio contabilità

Dott. Davide Russo